



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

SERVIZIO:

DETERMINAZIONE

COPIA

Numero 6 del 15/01/2024

Reg. generale n. 14

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO PER ANNI TRE (CIG: ZBD3B22BDC) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAINING & CONSULTING SCS ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo;

Premesso che:

- l'incarico di RSPP "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, affidato con determinazione del Segretario Comunale n.7 del 21/07/2022 (R.G.211) alla ditta DUEGI S.r.l.s. con sede ad Altino (CH), Via F.P. Tosti, n.24, P. IVA n.02580290696, dal 25/07/2022 per mesi sei è scaduto;
- il D. Lgs. n.81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza" impone ai datori di lavoro (pubblici e privati) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 l'Amministrazione Comunale in qualità di datore di lavoro, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha quindi l'obbligo di tutelare i dipendenti anche a mezzo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), che effettuerà tra l'altro corsi di formazione ed informazione ai lavoratori;

Considerato che:

- l'Ente non dispone di personale che abbia la qualifica, la professionalità, la specializzazione, la competenza tecnica necessaria per assolvere a tali obblighi di cui al D. Lgs n.81/2008;
- occorre procedere ad affidare a personale esterno l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'adempimento dei contenuti specifici del D. L.gs. 81/2008, per le attività di seguito specificate:
 - aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi dell'Ente previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n.81/2008;
 - assistenza annuale per la corretta attuazione di quanto in esso contenuto;
 - formazione, informazione interna e monitoraggio costante nella efficace preparazione degli addetti interni alla gestione della sicurezza;
 - elaborazione e/o aggiornamento Piano di emergenza ai sensi del D. M. 10/03/1998;
 - corso di formazione per addetti antincendio e gestione emergenze ai sensi del livello previsto dal D.M 10/03/1998;
 - Istituzione registro Antincendio;
 - elaborazione e/o aggiornamento Valutazione fonometrica ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 capo II art. 190;
 - Elaborazione e/o aggiornamento Valutazione delle vibrazioni ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 capo III art. 202;
 - Formazione dipendenti ai sensi del D. Lgs 81/2008 artt. 36-37;
 - collaborazione con il medico competente;
 - redazione del Documento di valutazione rischi da interferenze per forniture e servizi (DUVRI);
 - monitoraggio ed aggiornamento costante dei DUVRI elaborati;
 - consulenza in materia di DUVRI;

Vista la nota del Sindaco prot. n. 6.175 del 12/05/2023 con la quale si comunicava al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, dott. Andrea Luzi, di provvedere ad individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, considerato che l'affidamento alla ditta DUEGI S.r.l.s. con sede ad Altino (CH), Via F.P. Tosti, n.24, P. IVA n.02580290696, dal 25/07/2022 era terminato;

Considerato che:

- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.89 del 12/05/2023 (R.G.178) si approvava l'avviso esplorativo per acquisizione delle manifestazioni d'interesse finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro per anni tre (CIG: ZBD3B22BDC);
- gli operatori interessati dovevano presentare manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 22/05/2023 utilizzando la piattaforma telematica di *e-procurement* di cui all'indirizzo web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata;
- all'art.3 dell'avviso esplorativo si precisava che alla successiva procedura negoziata sarebbero stati invitati un numero massimo di 10 operatori economici che avevano presentato manifestazione di interesse e che, qualora le istanze di partecipazione risultavano in numero superiore a 10 (dieci) si sarebbe proceduto con sorteggio pubblico mentre, qualora le istanze risultavano inferiore a 10, la stazione appaltante avrebbe invitato tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse in possesso dei requisiti di cui all'art.4 dell'avviso esplorativo stesso;
- l'aggiudicazione della successiva procedura negoziata avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016, applicabile alla procedura in argomento come chiarito dal parere ANAC prot. 84346 del 23/06/2017;

Dato atto che:

- entro la data stabilita nell'avviso esplorativo per l'acquisizione delle manifestazione d'interesse sono pervenute sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata n.6 (sei) istanze;
- il RUP con verbale prot. n. 8.695 del 28/06/2023 ha proceduto a valutare la congruità del contenuto delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito con quanto richiesto dall'avviso;
- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.132 del 30/06/2023 (R.G.243) si procedeva ad indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016, applicabile alla procedura in argomento come chiarito dal parere ANAC prot. 84346 del 23/06/2017, invitando a partecipare gli operatori economici che hanno presentato manifestazioni di interesse;

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, da parte degli operatori economici, sulla piattaforma utilizzata per l'espletamento della gara (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata), era fissato alle ore 13:00 del giorno 19/07/2023; **Visti** i verbali di gara n.1 del 20/09/2023 e n.2 del 25/09/2023, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborati dal RUP della procedura negoziata, dott. Andrea Luzi, relativi all'affidamento dell'incarico di RSPP per anni tre (CIG: ZBD3B22BDC);

Verificato che la disciplina applicabile alla suddetta gara è quella sancita dal D. Lgs.n.50/2016 poiché la gara è stata avviata prima del 1° luglio 2023, data di efficacia del D. Lgs. n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" pubblicato sulla G.U. n.77 del 31 marzo 2023 - S.O. n.12;

Visto che l'aggiudicazione definitiva diviene efficace ad esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, come indicato all'art.32, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli esiti positivi delle dovute verifiche effettuate in merito ai requisiti dichiarati dalla ditta che ha presentato il ribasso percentuale più alto (29,40%) in corso di gara;

Considerato che il dott. Luzi con deliberazione della G.C. n.77 del 18/09/2023 è stato autorizzato al comando presso il Ministero dell'Interno, Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Pescara, per il periodo 01/10/2023-30/09/2026;

Visto l'art.31 del D. Lgs. n.50/2016, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nelle quali è stabilito che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascuna procedura di gara, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale, si occupa delle attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura stessa, nonché all'adozione del provvedimento finale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Atteso che, ai sensi della normativa vigente in materia, occorre garantire continuità all'iter procedurale della gara relativa all'affidamento dell'incarico di RSPP;

Rilevata pertanto la necessità di procedere, a fronte delle precedenti considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura dell'affidamento, alla sostituzione del RUP;

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere all'aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro per anni tre - a far data dal 01/02/2024 e fino al 31/01/2027 - in favore della ditta Training & Consulting scs con sede legale in Penne (PE) in Via dei Mulinari n.39, P. IVA/ C.F. 02095340689 che ha presentato un ribasso del 29,40% sull'importo a base d'asta di € 4.870,00 (IVA esclusa) annuali per un importo di € 3.438,22 annuali per un totale di € 10.314,66 oltre IVA;

Ritenuto di dover provvedere a prendere atto dei suddetti verbali di gara e, pertanto, a procedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro per anni tre - a far data dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2026 - in favore della ditta Training & Consulting scs con sede legale in Penne (PE) in Via dei Mulinari n.39, P. IVA/ C.F. 02095340689;

Visto l'art.32 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016 secondo cui il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.32 comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dello stesso art.32;
- per garantire, tuttavia, la possibilità di dare avvio all'esecuzione anticipata delle prestazioni, l'art.32 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 prevede espressamente che l'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente "*nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio*

storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari";

- l'art.8 comma 1 lettera a) del D. L. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 stabilisce che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 dello stesso decreto sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura per le procedure avviate a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023 (termine da ultimo prorogato dal D. L. 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021;

Evidenziato che:

- qualora nella fase procedimentale pubblicistica intervenga la c.d. esecuzione anticipata dello stipulando contratto, giustificata da ragioni di urgenza, si instaura un rapporto contrattuale che *"prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva"*, le cui vicende si strutturano in termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali e di responsabilità conseguente al loro inadempimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2019 n.5498);
- la medesima giurisprudenza ha rilevato che in tali ipotesi *"è da tempo è acquisita l'idea che la responsabilità contrattuale discenda dalla violazione della lex contractus, cioè dal complesso delle obbligazioni giuridicamente impegnative, non essendo necessaria la formale stipula di un contratto. Nondimeno, anche in caso di esecuzione anticipata residua la possibilità di "rifiutare la stipula" per ragioni riconnesse alla fase propriamente pubblicistica, comportanti decadenza dall'aggiudicazione"*;
- *"le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell'istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti. E pertanto, nonostante l'assenza di quello che viene propriamente definito "vincolo contrattuale", l'inadempimento configura comunque un'ipotesi di inadempimento contrattuale"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2012 n. 3320);
- in caso di esecuzione anticipata o d'urgenza delle prestazioni, tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria viene a intercorrere un rapporto obbligatorio per il quale *"l'impresa è tenuta all'esecuzione delle medesime prestazioni cui sarebbe chiamata in forza del contratto stipulato"*(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2019, n 827; Sez. V, 15 maggio 2019 n. 3152);

Considerato che, ai sensi dell'art.164, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del D. Lgs. n.50/2016, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;

Valutato pertanto applicabile all'affidamento dell'incarico di RSPP le disposizioni relative all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art.32 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016;

Visti gli esiti positivi delle dovute verifiche effettuate in merito ai requisiti dichiarati dalla suddetta ditta per la partecipazione alla procedura negoziata;

Richiamato l'art.101, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 che prevede che *"l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni"*;

Ritenuto necessario procedere all'esecuzione in via d'urgenza del servizio di RSPP per anni a far data dal 1° febbraio 2024 e fino al 31 gennaio 2024, poiché un differimento dell'inizio della gestione del suddetto servizio avrebbe ripercussioni negative sull'intera attività dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n.5/2023 del 25/10/2023 con il quale è stato conferito incarico di Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa alla dott.ssa Marina Marchegiani;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai sensi

- dell'art. 3 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di procedere alla sostituzione, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016, del Responsabile unico del procedimento per la procedura negoziata relativa all'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, individuato nella persona del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa dott. Andrea Luzi, le cui funzioni risultano cessate presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata per comando presso altro Ente subentrando la dott.ssa Marina Marchegiani - in qualità di Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa - incarico conferito con decreto sindacale n.5/2023 del 25/10/2023 - nelle funzioni di Responsabile unico del procedimento per la gara in oggetto (CIG: ZBD3B22BDC);
 3. di attestare che la sottoscritta, dott.ssa Marina Marchegiani, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, non si trova in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art.35 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., né in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 4. di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.33/13, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Provvedimenti", ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013;
 5. di approvare i verbali di gara n.1 del 20/09/2023 e n.2 del 25/09/2023, tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativi all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro per anni tre;
 6. di dare atto che l'incarico di RSPP avrà durata dal 01/02/2024 al 31/01/2027;
 7. di aggiudicare l'appalto relativo al servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro per anni tre alla ditta Training & Consulting scs con sede legale in Penne (PE) in Via dei Mulinari n.39, P. IVA/ C.F. 02095340689 che ha presentato il maggior ribasso del 29,40% sull'importo a base d'asta di € 4.870,00 (IVA esclusa) annuali per un importo di € 3.438,22 annuali per un totale di € 10.314,66 oltre IVA;
 8. di autorizzare l'esecuzione anticipata ed in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e l'art.8 comma 1 lettera a) del D. L. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, così come modificato dal D. L. 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021, del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro a far data dal 1° febbraio 2024 da parte della ditta Training & Consulting scs con sede legale in Penne (PE) in Via dei Mulinari n.39, P. IVA/ C.F. 02095340689
 9. di dare atto che si è provveduto, con esito positivo, all'espletamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e pertanto è possibile dichiarare l'efficacia della presente aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016;
 10. di procedere alla pubblicità dell'esito della gara in oggetto, mediante pubblicazione dell'avviso sul risultato della procedura in argomento sul sito web dell'Ente oltre che nei modi previsti dall'art.1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dall'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
 11. di provvedere alle comunicazioni ex art.76, comma 5, lett. a) D. Lgs. n.50/2016;
 12. di dare atto che il CIG relativo al presente affidamento è ZBD3B22BDC;
 13. di impegnare la somma complessiva di € 12.583,89, IVA compresa, in favore della ditta Training & Consulting scs con sede legale in Penne (PE) in Via dei Mulinari n.39, P. IVA/ C.F. 02095340689 per il Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro per anni tre per il periodo dal 01/02/2024 al 31/01/2027 nel seguente modo:
 - per € 3.845,08 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2024 alla Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 2450 "D. Lgs. n.626/1994 Spese per adempimenti obbligatori";
 - per € 4.194,63 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2025 alla Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 2450 "D. Lgs. n.626/1994 Spese per adempimenti obbligatori";
 - per € 4.194,63 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2026 alla Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 2450 "D. Lgs. n.626/1994 Spese per adempimenti obbligatori";
 - per € 349,55 sul bilancio dell'esercizio finanziario 2027 alla Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 2450 "D. Lgs. n.626/1994 Spese per adempimenti obbligatori";
 14. di dare atto che il sottoscritto Dirigente e Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett.E) della Legge n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale

- nei confronti dello stesso e del suo destinatario;
15. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.37 comma 1 e 2 e art.23, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente).

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
(F.to Dott.ssa Marina Marchegiani)

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Domenica Moreschini

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data 15/01/2024.

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott.ssa Marina Marchegiani

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap.

Impegno n. _____ del _____ .

Liquidazione n. _____ del _____ .

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Messo Comunale

E' copia conforme all'originale.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Dirigente dell'Area

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

all'Assessore competente;

al Segretario Comunale;

al Responsabile del Servizio competente.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), _____

Il Responsabile del procedimento